

n. 39/2019 Ruolo Procedimento di Sovraindebitamento (convertito da accordo a liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/12)



**Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano**

Il Giudice,

nel procedimento rubricato al n 39/2019, promosso da

GERMANA BERTONI (C.F. BRTGMN37R48F205H), rappresentata dal sig. Roberto Frontoni, quale procuratore generale, assistita dall'avv. Elisa Castagnoli (C.F. CSTLSE79C41F205S) elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SOLFERINO, 7 come da mandato in atti

RICORRENTE

preso atto delle conclusioni rassegnate dal difensore di parte ricorrente con memoria depositata telematicamente in data 22.10.2019 con richiesta di conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio, come ribadita dal difensore all'udienza del 23.10.2019;

a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza del **23.10.2019**,

ha emesso il seguente

**DECRETO
DI
APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
EX ART. 14 TER L. N. 3/2012**

Premesso che

-con ricorso depositato in data 26.03.2019 GERMANA BERTONI, *ut supra* rappresentata, ha formulato proposta di accordo composizione della crisi, corredato dalla relazione particolareggiata ex art. 9 L. n. 3/2012 da parte del Gestore della Crisi, avv. Fabio Cesare;

seguivano:

-richiesta di integrazioni e chiarimenti in data 19.04.2019;

-prima memoria integrativa del 14.05.2019;

-decreto interlocutorio del 17.05.2019;

-seconda memoria integrativa del 31.05.2019;

-decreto dell'11.06.2019 di fissazione udienza, con comunicazione ai creditori della "proposta di accordo sub lettera C" di cui al ricorso e provvedimento di sospensione delle azioni esecutive-



cautelari ad eccezione delle procedure esecutive già pendenti con riferimento agli immobili siti in MILANO (appartamento Largo Isabella D'Aragona n. 4, piano primo Foglio n. 476 – particella n. 131, subalterno 4 e appartamento in Largo Isabella D'Aragona n. 4, piano secondo, Foglio n. 476 – particella n. 131, subalterno 6) per le causali di cui al predetto provvedimento;

- nota telematica dell'01.08.2019 del difensore della ricorrente;
- nota del 02.08.2019 del Gestore della Crisi;
- provvedimento, su istanza di parte ricorrente, di rinvio dell'udienza dal 16.07.2019 al 18.09.2019;
- nota informativa di parte ricorrente del 13.09.2019;
- nota del Gestore della Crisi in data 17.09.2019;
- celebrazione della (prima) udienza del 18.09.2019;
- a scioglimento della riserva assunta alla citata udienza, ordinanza interlocutoria dell'11.10.2019 con fissazione di nuova udienza e reiezione della sospensione della procedura esecutiva avente ad oggetto i beni immobili in Milano;
- terza memoria integrativa del 23.10.2019 con richiesta di conversione della procedura di accordo in liquidazione del patrimonio;
- celebrazione dell'udienza del 23.10.2019;

ritenuto che

I. Nel merito

- la proponente ha residenza in Milano, via Largo Isabella D'Aragona n. 4 e, di conseguenza è competente il Tribunale intestatario;
 - dall'esame dell'istanza originariamente formulata quale accordo e poi convertita dalla parte ricorrente in termini di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/2012 e alla luce della relazione particolareggiata elaborata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012 e successive integrazioni, dal gestore della crisi la ricorrente:
 - non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. n. 3/2012 in quanto soggetto non fallibile, c.d. debitore civile;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I L. n. 3/2012;
 - la proponente risulta versare in situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, così come disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2°, lettera A) legge n. 3/2012;
- come risulta già esposto nel decreto dello scrivente del 17.05.2019 il passivo è pari ad euro 1.383.833,94 (salvo rettifiche del liquidatore nominando) e la ricorrente non è in grado di farvi



fronte con i modesti redditi da pensione e quindi il pagamento di tale ingente posta viene prospettato mettendo a disposizione l'intero compendio immobiliare di proprietà esclusiva della ricorrente, stimato nel ricorso in euro 1.696.900,00 (comprensivo dell'abitazione della ricorrente, a fronte della richiesta di liquidazione ex art. 14 ter da ultimo proposta);

- le ragioni del sovraindebitamento devono farsi risalire all'anno 2008, quando la sig.ra Bertoni (coniugata e in regime di separazione dei beni) sottoscriveva con Meliorbanca S.p.a. un contratto di mutuo fondiario di complessivi euro 1.600.000,00 che veniva garantito da ipoteca volontaria iscritta per l'importo di euro 2.400.000,00 su due immobili di proprietà della ricorrente in Milano – Largo Isabella D'Aragona n. 4, richiamati in premessa.

Tale finanziamento veniva richiesto per mettere a disposizione di Edilcom s.r.l., di cui la ricorrente è socia al 50% e il restante 50% al marito, sig. Franco Frontoni (che ricopriva anche la carica di A.U. della predetta società), la liquidità per sanare la posizione debitoria nei confronti di Banca Intesa e Unicredit, relativamente a contratti finanziari di prodotti derivati sottoscritti da Franco Frontoni nell'interesse della società.

L'esposizione debitoria nei confronti della banca si riverberava negativamente su tutte le posizioni della parte istante, come riferito nel ricorso introduttivo, dal momento che ogni risorsa disponibile veniva versata alla banca al fine di ridurre il debito residuo, con la conseguenza che la medesima si vedeva costretta a rendersi morosa nei confronti del condominio in Milano per le spese maturate, nei confronti del fisco cui seguiva l'emissione delle cartelle esattoriali per le imposte non versate, nonché nei confronti del Condominio in Rapallo, con riferimento alle proprietà della ricorrente ivi ubicate.

Non sortivano l'effetto sperato neppure i tentativi di definire a saldo e stralcio l'esposizione debitoria verso la banca.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono si ravvisa, nella specie, il presupposto della meritevolezza, atteso che il sovraindebitamento è sorto principalmente per via del mutuo in oggetto e per un evento c.d. esogeno, rappresentato dal mancato recupero delle risorse sperate dalla menzionata società, così non riuscendo a sostenere le rate di rimborso del predetto finanziamento a far data dal 2012 (Cfr. prospetto versamenti effettuati a pag. 4 dell'atto introduttivo).

-l'elenco dei soggetti che vantano crediti nei confronti dell'opponente è riportato nel doc. 4 allegato al ricorso e risulta essere il seguente:



PASSIVO	PRIVILEGIO SPECIALE EX ART. 2770 C.C. IMMOBILE ISABELLA D'ARAGONA	PRIVILEGIO SPECIALE EX ART. 2770 C.C. IMMOBILE RAPALLO	PRIVILEGIO GENERALE	CHIROGRAFO
AQUI SPV S.R.L.	€ 1.061.611,48			
CONDOMINIO EUROTEL RAPALLO – SPESE CONDOMINIALI				€ 7.966,44
FIMAVIR S.R.L. (OGGETTO DI RINUNCIA)				€ 70.700,00
CONDOMINIO LARGO ISABELLA D'ARAGONA, 4 – SPESE CONDOMINIALI		€ 16.456,54		€ 9.659,38
CONDOMINIO CORSO ITALIA 11 – SPESE CONDOMINIALI				€ 3.567,30
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			€ 198.890,98	€ 14.981,82

Si consideri, poi, che il passivo in esame era oggetto di verifica da parte dell'O.C.C., che nella propria relazione riepilogava i creditori nei seguenti termini:

creditore ipotecario	Aqui SPV Srl	euro 1.061.611,43
creditore chirografario	Cond. Eurotel Rapallo	euro 7.966,44
creditore chirografario	Finavir S.r.l.	euro 70.700,00
privilegio speciale 2770 c.c.	Cond. di Milano	euro 16.456,54
creditore chirografario	Cond. di Milano	euro 9.659,38
creditore chirografario	Cond. di Milano C.so Italia	euro 3.567,30
privilegio generale	Agenzia delle Entrate	euro 198.890,98
creditore chirografario	Agenzia delle Entrate	euro 14.981,82

Totale: euro 1.383.833,94

Si rimette, comunque, al Liquidatore la verifica circa l'esatto ammontare delle poste in commento ed in termini di aggiornamento quanto al prospetto che precede, atteso che la stessa difesa della ricorrente all'udienza del 18.09.2019 si era riservata di fare avere "risultanze in ordine alla circolarizzazione aggiornata", poi invero non trasposte in una nota di dettaglio.

-l'**attivo messo a disposizione dei creditori** è costituito dall'**intero compendio immobiliare** di proprietà della ricorrente, come riportato a pag. 6 del ricorso introduttivo e come riportato anche nel decreto interlocutorio dello scrivente del 17.05.2019:

MILANO appartamento in Largo Isabella D'Aragona n. 4, piano primo;

MILANO appartamento in Largo Isabella D'Aragona n. 4, piano secondo destinato ad abitazione familiare;

MILANO immobile (commerciale) sito in Corso Italia 11;

RAPALLO – via Aurelia Ponente n. 22. Immobile n. 1 ad uso commerciale (l'OCC a pag. 9 riferisce essere un appartamento in via Aurelia n. 22)

RAPALLO Immobile n. 2 ad uso commerciale (l'OCC a pag. 9 riferisce essere un posto auto coperto)



Con riferimento, invece, ai **beni mobili** si rimette al Liquidatore le verifiche occorrente, preso atto che già in sede di relazione particolareggiata è stato precisato che la ricorrente “non è titolare di beni mobili di valore, come peraltro confermato dal procuratore della sovraindebitata con apposita dichiarazione (doc. 3)”.

Si rimette, altresì al liquidatore di verificare se il compendio mobiliare risulta di valore trascurabile, come riferito nel ricorso e come da estratti conto (pur risalenti al 26.03.2019) allegati al ricorso;

-quanto alla determinazione delle somme destinate alle esigenze di vita della ricorrente ex artt. 14 quinquies co. 2 lett. e) e 14 ter co. 6, lett b) L. n. 3/2012, si reputa opportuno procedere alle seguenti precisazioni: come noto, la liquidazione ex art. 14 ter L. n. 3/2012 comporta la messa a disposizione di tutti i beni e di tutti i crediti in capo al debitore, pur con la previsione che non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.), i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale (salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.), le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge, dispone come da paragrafo che segue.

II. Modalità operative ai fini della determinazione del contributo per esigenze di sostentamento.

Nel caso di specie, si deve evidentemente escludere dall’attivo disponibile per la liquidazione l’importo percepito a titolo di “indennità di accompagnamento” pari ad **euro 571,84 al mese** (Cfr. doc. 9 allegato al ricorso introduttivo e non di “euro 6.140,08 mensili” indicato erroneamente a pag. 14 del ricorso).

Ferma tale pacifica esclusione, il quadro di risultanze documentali volto ad una esatta ricostruzione di “entrate e uscite” è reso di difficile comprensione a fronte della carenza di puntuali allegazioni da parte del difensore in ordine all’evolversi della situazione, pendente la presente procedura:

-non è dato sapere se l’immobile del primo piano, in pendenza della procedura esecutiva immobiliare, è ancora oggetto di locazione a studenti e se le eventuali entrate sono state incamerate nell’ambito della procedura esecutiva;

- non è dato sapere se la ricorrente percepisce ancora canoni per l’affitto “H. Zurigo”, come indicato nel ricorso;

-le “uscite” esposte nel prospetto sub doc. 6 allegato al ricorso, sono evidentemente ricondotte ad una situazione dinamica, posto che la vendita in sede di esecuzione/liquidazione del compendio immobiliare determinerà la progressiva modifica/cessazione dei costi per spese condominiali, imu et similia;

-di contro, il rilascio in sede esecutiva/liquidazione dell’abitazione familiare rende necessario la previsione di un eventuale esborso a titolo di canone per soluzione abitazione alternativa;



In tale “incerto” contesto, le sole spese di più pronta individuazione sono, invece, quelle afferenti le esigenze di vita (utenze: luce e gas, spese condominiali dell’immobile ove in cui vive, alimenti, vestiario, spese mediche e badanti) che sono state congruamente determinate *in via previsionale* dal difensore in euro 2.720,00, pur con la precisazione che il Liquidatore in sede di verifica dei conteggi in questione dovrà tenere altresì conto che le spese “fisse” in commento, possano essere pro quota sostenute dal coniuge convivente che risulta, comunque, percettore di redditi da pensione e che peraltro risulta titolare di quota societaria.

In sintesi, il Liquidatore dovrà aggiornare lo scrivente con specifica nota e con eventuali rettifiche in pendenza della procedura quanto alle “entrate-uscite” mensili della ricorrente, dando atto che - ove cessino le entrate da locazione/affitto destinate a “coprire” le spese quotidiane per esigenze di vita non coperte dalla indennità di accompagnamento e dal contributo del marito convivente - sarà necessario (una volta fatta chiarezza circa la reale situazione abitativa della ricorrente) valutare una eventuale meccanismo di “conguaglio”, onde **accantonare** dall’attivo derivato dalle vendite dell’intero compendio immobiliare una “riserva” destinata al sostentamento della ricorrente nell’orizzonte temporale della liquidazione, al termine del quale si comprenderà in che misura la liquidazione del suo intero patrimonio ha soddisfatto percentualmente i creditori e **quale posta “a titolo di entrate” dovrà essere definitivamente esclusa dall’attivo.**

Si dispone, pertanto, la nomina di un liquidatore che avrà il compito di trasformare i beni e i crediti in attività liquide disponibili per distribuirle ai creditori, pur con la precisazione che precedono.

Fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quella della individuazione dell’acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo *eadem ratio*, si applica l’art. 107 co. 6 L.F. e quindi il liquidatore subentrerà, **se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia in fallimentare** (nella specie pare utile rammentare che gli immobili di Milano risultano particolarmente appetibili e che la nuova asta è prevista per il 19.11.2019).

Si ritiene, pertanto, di demandare al liquidatore:

- di valutare l’opportunità di subentrare nelle procedure esecutive afferenti i beni immobili in Milano, in via Largo Isabella D’Aragona;
- di procedere alla esatta individuazione dell’importo ex artt. 14 quinquies co. 2 lett. e) e 14 ter co. 6, lett b) L. n. 3/2012 come da modalità che precedono.

Spese di procedura

Con riferimento alle spese della procedura si osserva, nella specie, quanto segue:



-spese dell'avv. Castagnoli, come riportato a pag. 4 della prima memoria integrativa, "al difensore è già stato corrisposto l'intero compenso pattuito dalle parti";

-il Gestore delle Crisi/OCC a pag. 4 della predetta memoria dà atto che "è stato versato un acconto- nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Milano- pari ad euro 21.302,74, che equivale al 70% del preventivo predisposto", residuando pertanto il 30%.

Il compenso spettante al liquidatore, nella persona individuata come da dispositivo *secondo criterio di turnazione incarichi di Sezione*, dovrà essere autonomamente liquidato ai sensi degli artt. 16 e 18 DM 24.09.2014 n. 202 (e successive modifiche) con riduzione dal 15% al 40% come indicato al co. 4 del predetto art. 16.

Da ultimo si evidenzia che, sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, si reputa evidente che il liquidatore dovrà provvedere a tale incumbente, per soddisfare i creditori in base alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e dovendosi altresì tenere conto degli ulteriori esborsi maturandi per l'attività del liquidatore.

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies L. 3/2012:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione dell'intero patrimonio di GERMANA BERTONI (C.F. BRTGMN37R48F205H), ai sensi dell'art. 14 *quinquies* l. 3/2012, mediante messa a disposizione in favore della massa dei creditori dell'intero compendio immobiliare e mobiliare nella titolarità della ricorrente, ferme le precisazioni di cui ai capi che seguono;

2) dispone che sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies*, ult. co. L. n. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione del ricorso del 26.03.2019 poi convertito dalla ricorrente in domanda *ex art. 14 ter* l. 3/2012, fatta salva la facoltà, come meglio esposto in narrativa, del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere al G.E. la prosecuzione della procedura;

3) nomina quale liquidatore giudiziale il **dott. Michele Scillieri**;

4) dispone che il liquidatore:

a- trascriva il presente decreto sull'intero compendio immobiliare oggetto di liquidazione;

b- proceda all'inventario dei beni mobili e immobili, alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art 14 sexies* l. 3/2012 nonché alla predisposizione del programma di liquidazione e alla formazione dello stato passivo come espressamente previsto ai sensi dell'art. 14 *octies* l. 3/2012 ed alla liquidazione *ex art. 14 novies* l. 3/2012;



c- ferma la pacifica esclusione dall'attivo degli importi per "indennità di accompagnamento", dispone che il liquidatore trasmetta con tempestività al giudice nota scritta con l'indicazione dei dati di riscontro richiesti, come in narrativa, al paragrafo "*Modalità operative ai fini della determinazione del contributo per esigenze di sostentamento*" al fine di determinare con esattezza la posta necessaria per le esigenze di vita della ricorrente, con conseguente "meccanismo di espunzione dall'attivo liquidabile" di quanto occorrendo;

d- riserva -a seguito di espressa istanza del Liquidatore- l'assumenda determinazione circa l'eventuale apertura di c/c dedicato ove vengano accantonate le somme mensilmente/o con altra cadenza temporale destinate ai creditori con delega ad operare al nominato liquidatore;

5) ordina al debitore ed a qualunque terzo che ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore beni di spettanza della proponente;

6) dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con apposito inserimento sul sito del Tribunale di Milano (www.tribunale.milano.it);

7) si comunichi -per conoscenza- al professionista delegata alle vendite in sede esecutiva, avv. Marcella Pusterla.

Si comunichi al debitore, all'OCC e al liquidatore.

Milano, 26.10.2019

Il Giudice
dott. Luca Giani
f.to digitalmente

